IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Andrea Bernardino	Giudice
Dott. Nicola Caschili	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 273/2018 delle istanze di fallimento,

per la dichiarazione del fallimento di

SUINICOLA CENTRO SARDEGNA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE c.f./p.i. 02397930922, in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Cagliari, rappresentata e difesa dall'avv. Dionigi Scano e dall'avv. Cristiano Cincotti presso il cui studio è domiciliata

proposta da

Antonello Masili e più, con l'avv. Elisabetta Boi

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 20.11.2018, i ricorrenti, già dipendenti della società convenuta, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ne hanno chiesto il fallimento. I ricorrenti hanno documento di essere creditori in forza di sentenze definitive del giudice del lavoro di questo tribunale.

L'istanza di fallimento ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 15, c. 3 l.f., secondo la formulazione introdotta dall'art. 17, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in l. 221/2012 applicabile ai procedimenti introdotti dal 1.1.2014.

La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1 l.f., in quanto svolgente attività agricola.

2. Ad esito dell'istruttoria, l'istanza di fallimento non può trovare accoglimento.

L'art. 2135 c.c., a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 228/2001, è stato significativamente modificato, con l'estensione della nozione di imprenditore agricolo, non più legata alla (vecchia) nozione "fondiaria" dell'agricoltura, basata esclusivamente sulla centralità dell'elemento territoriale, sostituita *"con una più*

Firmato Da: IGNAZIO TAMPONI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f68c16c60c27ae023b958e99ca0efa2 - Firmato Da: CASCHILI NICOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60dbacb7fa0fd8f387ece381a7f15ecd

dinamica ed in linea con la diversa realtà tecnico - economica, in cui assumano valore prevalente quelle strutture produttive che si possono avvalere della terra come uno strumento di supporto." (Cass.n.24995/2010). A parere della Suprema Corte, infatti, una delle innovazioni più rilevanti è quella relativa all'art. 2135 c.c., comma 2, che definisce le attività agricole principali come quelle dirette alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, attività che non richiedono un collegamento necessario fra la produzione e l'utilizzazione del fondo, essendo viceversa sufficiente a tale scopo una semplice potenzialità; in questo modo gli elementi caratterizzanti l'attività agricola principale, disciplinati dai primi due commi dell'art. 2135 c.c., risultano identificabili nella cura del ciclo biologico e di una fase necessaria del ciclo stesso, che utilizzano o possono utilizzare il fondo.

Il legislatore ha voluto precisare, inoltre, le attività connesse che confluiscono nel più ampio concetto di impresa agricola. Il terzo comma dell'art. 2135 c.c., infatti, definisce connesse "*quelle attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetti prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge"*. All'esito di un tale stravolgimento della definizione di imprenditore agricolo, così ampia e differente rispetto a quella originaria, la stessa Corte di Cassazione ha riconosciuto che questa possa facilmente legittimare riserve in ordine all'affermata assoggettabilità al fallimento del solo imprenditore commerciale, ai sensi dell'art. 1 l.f.. Perplessità e riserve che sono state, in più occasioni e per lungo tempo, espresse dalla dottrina ma che non hanno avuto un riscontro da parte del legislatore che, anche in relazione all'abbandono delle classica concezione dell'impresa agricola come "piccola", ha voluto chiarire, al comma 2 dell'art.1 D. Lgs. 228/2201 come siano da considerare imprenditori agricoli anche "*le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività ex art. 2135 c.c., prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico"*, chiarendo come possa qualificarsi attività agricola per connessione anche l'attività imputata ad un soggetto collettivo, diverso e distinto rispetto ai singoli imprenditori. È stato

Firmato Da: IGNAZIO TAMPONI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f68c16c60c27ae023b958e99ca0efa2 - Firmato Da: CASCHILI NICOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60dbacb7fa0fd8f387ece381a7f15ecd

possibile, quindi, concepire una impresa agricola in grado di assumere dimensioni e volumi d'affari (con eventuale ricorso al credito) del tutto simili alle imprese commerciali.

Rimane, così, preclusa la fallibilità dell'impresa agricola; scelta che è stata confermata anche dalla recente riforma delle procedure concorsuali: con la L. 3/2012 l'imprenditore agricolo è stato ammesso alla sola procedura di sovraindebitamento, ed implicitamente escluso da quella fallimentare.

3. Per quanto attiene all'onere della prova, la Suprema Corte, ha ricostruito l'allegazione della natura agricola di una attività imprenditoriale come vicenda impeditiva della dichiarazione di fallimento non costituente eccezione in senso ampio. Come tale il relativo onere incombe su colui che intende far valere l'impedimento, e ciò sia perché corrisponde allo schema di regolamentazione dell'onere probatorio tipico previsto dall'art. 1 l.f., norma che addossa al debitore la prova delle limitate dimensioni dell'impresa, sia per un principio di vicinanza della prova, potendo il debitore con molta più facilità fornire prova della natura dell'attività da esso svolta. Pertanto, mentre spetta al ricorrente la prova della natura commerciale dell'impresa, spetterà al debitore fornire prova che quell'attività in realtà è connotata dalla prevalenza agricola.

Competono poi al giudice poteri istruttori officiosi, con ruolo di supplenza, anche in grado di appello, in merito all'accertamento dell'attività svolta, giustificati da interessi di natura pubblicistica sottesi alla dichiarazione di fallimento (testuale in Cass. n. 16614/2016 est. Bernabai a conferma, peraltro, di Cass. n. 2323/1997 e Cass. 24310/2011, espressamente riprese). Per questo motivo, il principio di non contestazione, pur operante in sede prefallimentare (Cass. 5067/2017), si esprime in questo ambito con modalità attenuata, costituendo l'accertamento della natura agricola dell'impresa un dato oggettivo non rimettibile semplicemente all'adempimento degli oneri probatori delle parti.

4. Ebbene, la società convenuta ha fornito adeguata prova circa la propria natura agricola. Dagli atti prodotti, risulta infatti che, oltre ad avere statutariamente previsto una attività agricola prevalente di allevamento di suini e di essere iscritta nella sezione delle imprese agricole, essa di fatto abbia svolto una effettiva attività agricola consistente nell'allevamento suinicolo e di avere a tal fine realizzato uno stabilimento, attualmente sottoposto a procedura esecutiva immobiliare. Risulta peraltro che, nell'ambito della liquidazione, siano stati ceduti tutti i capi allora

Firmato Da: IGNAZIO TAMPONI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f68c16c60c27ae023b958e99ca0efa2 - Firmato Da: CASCHILI NICOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60dbacb7fa0fd8f387ece381a7f15ecd

presenti in azienda, a conferma dello svolgimento in concreto dell'attività. Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, la messa in liquidazione non modifica la natura dell'attività svolta da agricola a commerciale.

Nono sono infine emersi elementi di una attività di natura commerciale, né i ricorrenti, già dipendenti della convenuta, hanno contestato l'eccezione o fornito contrarie indicazioni.

4. In ragione del richiamato onere probatorio a carico della società convenuta e in considerazione del fatto che i ricorrenti non hanno insistito nella dichiarazione di fallimento, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 25/01/2019.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Firmato Da: IGNAZIO TAMPONI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f68c16c60c27ae023b958e99ca0efa2 - Firmato Da: CASCHILI NICOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60dbacb7fa0fd8f387ece381a7f15ecd